

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**  
**AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE**



**MISURA 16 “Cooperazione”**  
*(art. 35 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)*

**SOTTOMISURA 16.10**

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 16.10.1 “Progetti di Filiera Organizzata”**

*REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014*  
*DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017*

**SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL’AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO**

*Aprile 2021*

## 1. PREMESSA

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che ha abrogato il D.M. 2490/2017, di pari oggetto.

Le suddette disposizioni sono state prima recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 e successivamente modificate ed integrate dalla Determinazione Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 della quale in particolare rileva l'allegato 1 "*Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento" e l'allegato 2 "Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture"*.

Il presente sistema dei controlli si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 1, delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di generali" approvate con la DGR n. 147/2016.

Ancor più in particolare le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 16 "Cooperazione" – Sottomisura 16.10 – Tipologia di operazione 16.10.1 "Progetti di Filiera Organizzata"** del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione di aiuto a favore di:

- Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. Ue 1308/2013
- Cooperative
- Consorzi e Consorzi di Consorzi

che partecipano al progetto di "Filiera Organizzata" attivato nell'ambito della presente Misura.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sottomisura/tipologia di operazione e pertanto anche per la misura 16.10.1, sono identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l'adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di "tipologia di

operazione” e in conseguenza, per l’ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1. MISURA 16 “Cooperazione”
2. SOTTOMISURA 16.10
3. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 16.10.1 “Progetti di Filiera Organizzata”

Per le definizioni da applicarsi ai fini del presente documento sul sistema dei controlli si rinvia a quanto già riportato nel articolo 3.1 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con la DGR n. 147/2016”, nonché a quanto sul punto stabilito dalla DD n. G9974 del 13 luglio 2019.

## **2. PRINCIPI GENERALI**

### *Introduzione*

Tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi a ciascuna Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione devono essere preventivamente identificati come singoli ICO all’interno dell’applicativo VCM con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell’ambito del VCM, gli ICO sono individuati a livello di tipologia di operazione.

### *Regole per la determinazione della sanzione*

Di seguito, come specificati nella più volte richiamata DD n. G9974/2019 si richiamano alcuni principi generali di cui tener conto nell’applicazione delle riduzioni/esclusioni:

1. Casi di applicazione diretta della revoca totale del sostegno
  - Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente se si riscontra il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell’operazione in posizione utile in graduatoria per l’autorizzazione del finanziamento.
  - Inoltre, secondo quanto previsto all’art. 24.1, lettera e) del D.M. 1867/2018, l’autorità competente può individuare, con propri atti, eventuali inadempienze di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.
2. Casi di valutazione del livello di inadempienza.

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni dal PSR e dalle relative disposizioni attuative, oppure di altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.
- Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.
- Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.
- Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave" che non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita all'inadempienza riscontrata, doppia della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

*Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014)*

#### 1. Periodo di riferimento

- Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino al 16 novembre 2019 (es. se il 14 novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal 15 novembre 2015).

- A partire dai controlli effettuati dal 17 novembre 2019, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 del Lazio, che ha avuto inizio il 17 novembre 2015, data di approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea : per es. nel 2021 si controlleranno comunque le eventuali inadempienze analoghe accertate a partire dal 17 novembre 2015, .
2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).
- La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione, ecc.).
  - La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di efficienza energetica non interessano tutta la misura 4 ma solo la tipologia di operazione 4.1.3; i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

#### *Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)*

- In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.
- In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite sulla base del presente documento.
- Non si applica invece il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 del documento della Commissione Europea concernente Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del 'cumulo' di cui al primo trattino.

#### *Quando applicare le riduzioni (regola generale).*

- Le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al controllo in loco e al controllo ex-post. La riduzione di cui all'art. 63 del Reg.

UE n. 809/2014 non si applica in sede di controllo della domanda di pagamento dell'anticipazione, ovvero nell'ambito delle misure/tipologie di operazioni in cui l'importo del pagamento non viene calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del sostegno e ritenute ammissibili.

*Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.*

- L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. m. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

### **3. SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.**

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabilisce che:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA).

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $X > 10$ , il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

#### 4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione del aiuto.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 come da ultimo recepite dalla DD n. G9774/2019 si riporta di seguito, per la **Misura 16 "Cooperazione" – Sottomisura 16.10 – Tipologia di operazione 16.10.1 "Progetti di Filiera Organizzata"** una tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, l'indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post.

**TABELLA – Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni**

IMPEGNO/OBBLIGO <sup>(^)</sup>	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (ADA competente) che ha rilasciato il presente provvedimento, <b>entro 15 giorni</b> dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. <b>(ICO IC38967 "Accettazione del Provvedimento di concessione"</b> ;	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.  Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna all'ADA competente nonché la sottoscrizione del provvedimento di concessione	Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 e successive mm. e ii. in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'ADA competente provvede, a trasmettere al beneficiario apposita <b>diffida</b> , a sottoscrivere il provvedimento entro i <b>15 giorni</b> successivi alla data di notifica della diffida. La

		mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.
Eseguire, pena la decadenza dagli aiuti, le attività relative alle azioni finanziate con il provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel provvedimento. <b>(IC37372</b> <i>“Eseguire correttamente il progetto di filiera nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel provvedimento di concessione”</i> );	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificato, anche in sito, che l'investimento realizzato sia conforme alla documentazione progettuale sulla base del quale sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento.</p> <p>In sede di controllo viene verificata la parziale realizzazione degli investimenti</p>	La non conformità delle azioni e delle attività realizzate con la documentazione progettuale comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute.
Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 <i>“Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento”</i> del documento <i>“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio”</i> allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. <b>(IC37339</b> <i>“Corretta rendicontazione delle spese sostenute”</i> )	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificata la documentazione giustificativa delle quietanze dei pagamenti effettuati.</p>	Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili. Per le stesse non si procede al rimborso.
Completare il progetto di filiera, pena la decadenza dall'aiuto, nel rispetto del <b>cronoprogramma</b> approvato in fase di istruttoria e indicato nel presente provvedimento di concessione e comunque entro un massimo di 42 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione, comprensivo di eventuali proroghe. Per la verifica dell'impegno si tiene conto di quanto stabilito in ordine agli obblighi/impegni per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale; <b>(IC37331</b> <i>“Corretta attuazione del progetto di</i>	Il controllo viene ricondotto alla verifica relativa al rispetto dei termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.	Si rinvia alle <b>RIDUZIONI/ESCLUSIONI</b> previste per il ritardo relativo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale

<p>filiera” - <b>IC38968</b> “Realizzazione degli investimenti finanziati”);</p>		
<p>Garantire il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti nel “Accordo di filiera”. (<b>IC37331</b> “Corretta attuazione del progetto di filiera”)</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>In sede di controllo viene verificata la coerenza e la conformità delle attività realizzate con quelle previste nell’Accordo di Filiera.</p>	<p>La non conformità delle azioni e delle attività realizzate con quanto previsto nell’Accordo di Filiera comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute.</p> <p>Per gli impegni specifici assunti dai partecipanti nell’ambito dell’Accordo di Filiera, di cui ai tre punti che seguono, si fa riferimento alle verifiche ed alle relative <b>RIDUZIONI/ESCLUSIONI</b> previste per il mancato rispetto degli stessi</p>
<p>Nell’ambito dell’obbligo assunto nell’ “Accordo di filiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i produttori primari, che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata”, dovranno conferire il prodotto agricolo al soggetto/i che opera la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni sottoscritte nel contratto di filiera e comunque per almeno la prevalenza (&gt;50%), calcolata su base annuale, delle produzioni ottenute in azienda relativamente al settore/comparto produttivo oggetto dell’ “Accordo di Filiera”, per almeno l’intera durata prevista dall’Accordo stesso; (ART. 5 lettera b del Bando 16.10) (<b>IC37331</b> “Corretta attuazione del progetto di filiera”)</li> </ul>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e nel controllo ex-post</p> <p>Il controllo viene effettuato sulla base della documentazione attestante il conferimento del prodotto</p>	<p>Nel caso in cui la maggioranza del numero dei produttori primari non rispetta, per uno o più anni della durata dell’Accordo, l’obbligo del conferimento della quota prevalente (&gt;50%) delle produzioni ottenute annualmente in azienda ed oggetto dell’Accordo di Filiera viene pronunciata la decadenza totale con <b>ESCLUSIONE o RECUPERO</b> dall’aiuto con revoca dell’intero contributo concesso e eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi maturati.</p> <p>Nel caso in cui un numero inferiore della maggioranza dei partecipanti diretti non rispetta l’obbligo del conferimento come sopra specificato, si applica una riduzione proporzionale del contributo nel rispetto dei seguenti scaglioni riferiti al numero di partecipanti diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tra il 5% e il 14,9% una riduzione del 5% del contributo.</li> <li>- tra il 15% e il 29.9% una riduzione del 15% del contributo;</li> <li>- tra il 30% e il 50% una riduzione del 30% del contributo;</li> </ul>
<p>Nell’ambito dell’obbligo assunto nell’ “Accordo di filiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella fase attuativa dell’ “Accordo di Filiera”, per ogni annualità di riferimento e nel caso in cui non sussista un obbligo esplicito di conferimento/acquisizione di tutte le produzioni primarie ottenute in azienda, i partecipanti diretti della filiera dovranno predisporre</li> </ul>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale o in sede di controllo ex-post</p>	<p>Nel caso in cui la parte prevalente delle quantità delle produzioni conferite dai produttori primari partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata” ai partecipanti diretti che operano la trasformazione/Commercializzazione dei prodotti inclusi nell’Accordo di filiera non è ricompresa in contratti di</p>

<p>e sottoscrivere un contratto di conferimento conforme alle disposizioni vigenti in materia (art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 o disposizioni analoghe); (ART. 5 lettera b del Bando 16.10) <b>(IC37331</b> “Corretta attuazione del progetto di filiera”)</p>	<p>Il controllo viene effettuato sulla base della documentazione attestante il conferimento/acquisizione del prodotto.</p>	<p>conferimento conforme alle disposizioni vigenti in materia (art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 o disposizioni analoghe), con esclusione delle produzioni per le quali già ricorre l’obbligo di conferimento, si applica una <b>RIDUZIONE o un RECUPERO</b> del 5%</p>
<p>Nell’ambito dell’obbligo assunto nell’ “Accordo di filiera: - i soggetti che operano nell’ambito della trasformazione/commercializzazione che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata”, dovranno acquisire la materia prima, utilizzandola nei propri impianti, proveniente dalle imprese agricole che hanno aderito quali partecipanti alla “Filiera Organizzata” nel rispetto delle condizioni riportate nel contratto di filiera e comunque per almeno la prevalenza (&gt;50%) delle materia prima lavorata nell’impianto oggetto dell’investimento programmato. (ART. 5 lettera b del Bando 16.10) <b>(IC37331</b> “Corretta attuazione del progetto di filiera”)</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e nel controllo ex-post.</p> <p>Il controllo viene effettuato sulla base della documentazione attestante l’acquisizione del prodotto.</p>	<p>Nel caso in cui la maggioranza (&gt;50%) dei soggetti che operano nella trasformazione/commercializzazione che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata” non rispetta, per uno o più anni della durata l’obbligo di acquisizione di almeno la prevalenza (&gt;50%) delle materia prima lavorata nell’impianto oggetto dell’investimento programmato oggetto dell’accordo di filiera, utilizzandola nei propri impianti, viene pronunciata la decadenza totale con <b>ESCLUSIONE o RECUPERO</b> dall’aiuto con revoca dell’intero contributo concesso e eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi maturati.</p> <p>Nel caso in cui un numero inferiore della maggioranza dei partecipanti diretti trasformatori non rispetta l’obbligo dell’acquisizione del prodotto come sopra specificato, si applica una riduzione proporzionale del contributo nel rispetto dei seguenti scaglioni riferiti al numero di partecipanti diretti trasformatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tra il 5% e il 14,9% una riduzione del 5% del contributo.</li> <li>- tra il 15% e il 29.9% una riduzione del 15% del contributo;</li> <li>- tra il 30% e il 50% una riduzione del 30% del contributo;</li> </ul>
<p>Non è consentita l’alienazione di beni quali tecnologie hardware e software o altre dotazioni, funzionali al progetto di filiera, prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dal competente Ufficio Regionale. <b>(IC39023</b> “Mantenimento della proprietà dei beni”)</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario.</p> <p>La sanzione viene applicata nel caso in cui si accerti una inadempienza agli impegni ex-post di cui al corrispondente</p>	<p>Gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.</p> <p>Decadenza dall’aiuto con un <b>RECUPERO</b>, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell’anno in cui l’inadempienza avviene, con l’intensità del recupero calcolata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:</p>

	ICO previsto, anche nel caso in cui la modificazione intervenuta all'operazione collaudata e liquidata stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>I° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>100%</b></li> <li>- <b>II° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>80%</b></li> <li>- <b>III° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>60%</b></li> <li>- <b>IV° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>40%</b></li> <li>- <b>V° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>20%</b></li> </ul> <p><i>La percentuale di recupero è calcolata sull'importo versato al beneficiario quale spesa sostenuta per l'acquisto del bene alienato</i></p>
Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 17 del bando pubblico (DD G12017 del 12/09/2019) e riportate anche nel provvedimento di concessione ( <b>IC37369</b> "Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2020");	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche ex-post accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate</p>	Decadenza parziale dall'aiuto con un <b>RECUPERO</b> , quale indebito percepito, del 5% dell'aiuto.
<p><u>Modalità di rendicontazione.</u></p> <p>Il progetto di filiera può ritenersi concluso e le spese sostenute riconosciute al finanziamento, qualora sia verificato, in fase di rendicontazione finale, che siano stati realizzati dai partecipanti diretti almeno gli investimenti previsti in una domanda di sostegno ammessa al finanziamento della Misura 4.1.1 e di una domanda di sostegno ammessa al finanziamento della Misura 4.2.1. (<b>IC37331</b> "Corretta attuazione del progetto di filiera")</p>	<p>Il controllo è svolto in sede di controllo amministrativo sulla sola domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>Verificare attraverso la documentazione presentata a corredo della domanda, che siano stati realizzati da parte dei partecipanti diretti, almeno gli investimenti previsti in una domanda di sostegno ammessa al finanziamento della Misura 4.1.1 e di una domanda di sostegno ammessa al finanziamento della Misura 4.2.1. La condizione di cui al capoverso precedente si intende rispettata nel caso in cui sia verificata l'avvenuta presentazione della domanda di saldo finale, senza che sia stato necessariamente svolto il collaudo finale dei lavori..</p>	Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
<p><u>Modalità di rendicontazione.</u></p> <p>Un progetto di "Filiera Organizzata" è ritenuto funzionale ed eleggibile al finanziamento se almeno la metà più uno del numero dei partecipanti diretti ha rispettato gli impegni assunti nell'ambito dell'"Accordo di Filiera". L'accertamento finale comporterà inoltre la</p>	<p>Il controllo è svolto in sede di controllo amministrativo sulla sola domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>Verificare che più della metà del numero dei partecipanti diretti ha rispettato gli impegni assunti nell'ambito dell'"Accordo di Filiera". Verificare in particolare, attraverso la</p>	Nel caso in cui il progetto di filiera organizzata non sia ritenuto funzionale si applica la Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.

<p>verifica del numero dei soggetti partecipanti diretti che hanno portato a termine l'iniziativa progettuale approvata, sulla base del quale verrà parametrato il saldo finale. <b>(IC37331</b> “Corretta attuazione del progetto di filiera”)</p>	<p>documentazione presentata a corredo della domanda (fatture, documenti di trasporto), che più della metà del numero dei partecipanti diretti abbiano effettuato i conferimenti così come dichiarati nell'accordo di filiera e tenendo conto dell'obbligo relativo alla prevalenza (&gt;50%) delle produzioni conferite.</p>	<p>Nel caso in cui il progetto di filiera organizzata sia ritenuto funzionale, il saldo finale sarà parametrato in funzione dell'effettivo numero di partecipanti diretti che hanno portato a termine l'iniziativa progettuale.</p>
<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, entro 2 mesi dalla attestazione, resa dal soggetto capofila, del completamento del progetto di filiera organizzata. <b>(IC39022</b> “Tempistica presentazione domanda di saldo”)</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>Viene verificata la data di presentazione della domanda di pagamento rispetto alla data nella quale è stata presentata la documentazione tecnica attestante l'avvenuta conclusione del progetto di filiera organizzata.</p>	<p>Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo comporta conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza, ed in particolare la portata della sanzione viene così applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIDUZIONE del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;</li> <li>- RIDUZIONE del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;</li> <li>- RIDUZIONE del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;</li> <li>- ESCLUSIONE con decadenza totale dall'aiuto in caso di ritardo superiore a 90 giorni</li> </ul>
<p>Consentire l'accesso nella propria sede operativa ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni <b>(IC37373</b> “Consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio, pena la decadenza dall'aiuto; <b>(IC37369</b> “Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2020”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall'Amministrazione</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del 5% dell'aiuto.</p> <p>In attuazione delle disposizioni recate dalla DD G09774/2019 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare</p>

		al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta, come già sopra specificato, l'applicazione di una riduzione del 5% del sostegno concesso.
Rinunciare, pena la decadenza totale dall'aiuto, ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione di parte o tutta l'operazione finanziata con il provvedimento di concessione <b>(IC37374</b> "Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione degli interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato con il provvedimento di concessione");	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>Viene verificato se il beneficiario ha percepito altri aiuti per le medesime iniziative realizzate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale.</p>	Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Comunicare, pena la decadenza dall'aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale <b>(IC37370</b> "Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale");	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione</p> <p>Il verificarsi delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" approvate con la DGR n. 147/2016 può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non sarebbe ovviamente ritenuto responsabile.</p>	La mancata comunicazione comporta la Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE o un RECUPERO</b> del 3% dell'aiuto.
Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico) <b>(IC37685</b> "Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ");	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento di acconto/saldo finale.	L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile

	<p>Sono verificate il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità</p>	<p>dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una <b>RIDUZIONE</b> del 3%.</p> <p>Qualora il saldo non sia dovuto, la riduzione sarà applicata al totale dei pagamenti già erogati per l'operazione.</p> <p>La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.</p>
<p>Non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici, nonché a non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure ad omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni (<b>IC38962</b> "Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza")</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>Viene verificato se il beneficiario ha percepito altri aiuti per le medesime iniziative realizzate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

<sup>(^)</sup> *L'impegno/obbligo, come anche le disposizioni operative per garantirne il pieno adempimento, sono dettagliati nel bando pubblico e nel formale provvedimento di concessione del contributo*

## **5. MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI**

Le modalità di calcolo per la definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni/obblighi specifici della presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 16.10.1 si ispirano ai principi ed alle condizioni richiamate nella DGR n.133/2017, ed ancor più nel dettaglio alla Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n. DD G9974 del 17 luglio 2019, alla quale si rinvia.